



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 6 febbraio 2019

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 17 febbraio 2017 e del 10 novembre 2017¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione aggiuntiva sui salari
del 18 novembre 2018

Art. 1 Adeguamento dei salari

¹ I salari lordi validi per il 1° gennaio 2018 di tutti i lavoratori assoggettati alla dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il mestiere del falegname sono aumentati in generale di 85 franchi al mese (50 centesimi all'ora).

² Gli aumenti salariali, concessi dai datori di lavoro dal 31.12.2017 fino all'entrata in vigore di questo accordo supplementare, possono essere completamente computati con l'aumento salariale generale ai sensi del capoverso 1.

³ Questi aumenti salariali vigono dalla data della dichiarazione di obbligatorietà generale di questo accordo supplementare.

Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:

¹ FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 1455 6701

Salari minimi

	18° anno di età		19° anno di età		1° anno di esperienza (o 20° anno di età)		2° anno di esperienza (o 21° anno di età)		3° anno di esperienza (o 22° anno di età)		4° anno di esperienza (o 23° anno di età)		Salario minimo dal 24° anno di età	
	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora
Lavori qualificati														
Lavoratore qualificato	–	–	–	–	4103	22.80	4299	23.85	4495	24.95	4740	26.30	4985	27.70
Montatore specializzato	–	–	–	–	4349	24.15	4557	25.30	4765	26.45	5025	27.90	5285	29.35
Montatore	–	–	–	–	4226	23.45	4428	24.60	4630	25.70	4883	27.10	5135	28.50

	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età		21° anno di età		22° anno di età		23° anno di età		24° anno di età	
	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora
Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamento professionale	3664	20.35	3664	20.35	3664	20.35	3791	21.05	3959	22.00	4128	22.90	4296	23.85
Addetto alla pianificazione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5385	29.90

	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età		21° anno di età		22° anno di età		23° anno di età		24° anno di età	
	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora	Mese	Ora
Lavoratori non qualificati														
Montatore ausiliario	3645	20.25	3645	20.25	3645	20.25	3868	21.50	4090	22.70	4313	23.95	4535	25.20
Lavoratore ausiliario	3586	19.90	3586	19.90	3586	19.90	3662	20.35	3738	20.75	3814	21.20	4085	22.70

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

6 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr